Sentenza

n. 63 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo	Venturini	Presidente
Claudio	Guerrini	Consigliere (relatore)
Khelena	Nikifarava	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **63068** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del **sig. BUCCI Maurizio** (c.f. BCCMRZ66A01A258Z), nato a Amatrice (RI) il 01.01.1966, residente in via Cimarosa n. 8, Torre del Lago, Viareggio (LU);

(Non costituito)

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nell'udienza dell'11 aprile 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Agostini, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini e il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Elena Di Gisi.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, nonché

preceduto da invito a dedurre rimasto privo di riscontro, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio il sig. Bucci Maurizio, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Campi Bisenzio (FI), della somma di **euro 15.276,76**, aumentata degli interessi legali fino al momento del soddisfo, oltre che della rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda l'organo requirente contesta al convenuto di non aver riversato al predetto ente locale, di cui all'epoca dei fatti era dipendente a tempo pieno e indeterminato, i compensi percepiti per lo svolgimento di attività lavorative extraistituzionali non autorizzate.

Al riguardo, anzitutto riporta le risultanze desunte dagli atti di un procedimento disciplinare cui il sig. Bucci Maurizio veniva sottoposto dall'Amministrazione di appartenenza, conclusosi con l'applicazione della sanzione del licenziamento con preavviso poi formalmente disposto con determinazione dell'Ente n. 217 del 20.3.2019 e con effetto dal 15.7.2019. Rappresenta quindi che, nel corso di una perquisizione effettuata da personale del suddetto Comune su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, erano state rinvenute nell'abitazione del convenuto diverse buste paga emesse in suo favore dalla società "La Barca di Petrucci Pietro & C. s.n.c.". Il compimento di prestazioni di lavoro nel ristorante sito in Forte dei Marmi gestito da tale impresa era stato poi ammesso dal convenuto stesso nell'ambito di un'audizione davanti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del Comune. Altre analoghe buste paghe intestate al convenuto venivano casualmente trovate anche presso il suo posto di

lavoro nell'ufficio comunale di assegnazione. La circostanza che il sig. Bucci Maurizio, nel periodo in cui prestava servizio presso il Comune di Campi Bisenzio, aveva intrattenuto plurimi rapporti di lavoro con soggetti privati, tra cui in particolare la suindicata società, veniva anche confermata in una dettagliata comunicazione del 7.2.2019 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) appositamente interpellata dall'U.P.D. comunale procedente.

La Procura contabile evidenzia poi che, in conformità alla normativa vigente, l'Ente in questione, dopo essersi inutilmente rivolto ai datori di lavoro privati segnalati da ARTI, con una nota del 2.10.2019 inoltrava direttamente all'ormai ex dipendente sig. Bucci Maurizio la richiesta di provvedere alla quantificazione delle somme complessivamente percepite per le attività lavorative rese senza la prescritta autorizzazione e, quindi, al relativo versamento alla tesoreria comunale. Anche tale richiesta, tuttavia, non riceveva riscontro.

La Procura medesima infine riporta l'esito della verifica compiuta sulla Banca dati Serpico dal Nucleo polizia economico finanziaria di Firenze della Guardia di Finanza (Gruppo tutela spesa pubblica, Sezione accertamento danni erariali) all'uopo delegato, secondo cui la suindicata società "La Barca di Petrucci Pietro & C. s.n.c." aveva corrisposto all'odierno convenuto nel periodo 2015/2019 complessivi euro 15.276,76 lordi così suddivisi nelle singole annualità:

- anno 2015, euro 3.242,27;
- anno 2016, euro 3.861,15;
- anno 2017, euro 2.911,59;

- anno 2018, euro 3.716,08;

- anno 2019, euro 1.545,67.

Sulla base delle esposte evidenze, l'attore pubblico conclude affermando la sussistenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive per l'esercizio dell'azione nei confronti del convenuto sig. Bucci Maurizio volta a ottenere il risarcimento del danno erariale di complessivi euro 15.276,76, corrispondenti agli emolumenti riscossi e indebitamente non riversati all'Amministrazione di appartenenza.

II. All'udienza di trattazione, la Procura ha chiesto la dichiarazione di contumacia della parte convenuta e, facendo richiamo alle argomentazioni già profuse nell'atto introduttivo del giudizio, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, occorre dichiarare la contumacia del convenuto sig. Bucci Maurizio, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (come da relata in atti).

2. Nel merito, l'azione erariale risulta fondata in quanto si rinvengono nella fattispecie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa imputabile all'odierno convenuto per il pregiudizio erariale arrecato al Comune di Campi Bisenzio nell'ambito del rapporto di servizio che indiscutibilmente all'epoca lo legava al medesimo Ente nella sua qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

2.1 La condotta osservata dal sig. Bucci Maurizio va senz'altro qualificata in termini di antigiuridicità, in primo luogo in relazione al

reiterato compimento di attività lavorative retribuite alle dipendenze della società “La Barca di Petrucci Pietro & C. s.n.c.”, senza avere ricevuto (né richiesto) la necessaria autorizzazione della suddetta Amministrazione pubblica presso la quale nello stesso periodo intratteneva il rapporto di pubblico impiego.

Detta circostanza, documentalmente provata e anche ammessa dal convenuto stesso nel corso del procedimento disciplinare cui è stato sottoposto dal medesimo ente di appartenenza, si rivela chiaramente violativa del regime delle incompatibilità delle attività extralavorative vigente per tutti i dipendenti pubblici.

Viene in rilievo anzitutto l’articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall’art. 53, comma primo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente prevede che “*L’impiegato non può …. assumere impieghi alle dipendenze di privati …*”.

Il menzionato art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, inoltre, al comma 7 preclude ai dipendenti pubblici lo svolgimento di qualsiasi incarico retribuito non previamente autorizzato (o conferito) dall'amministrazione di appartenenza, tenuta al riguardo a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Per completezza sullo specifico punto va precisato che non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi eccezionalmente contemplate dal legislatore di deroga o esclusione dall’applicazione dell’indicata disciplina generale.

Sebbene formalmente diffidato dall’Amministrazione di appartenenza, il convenuto ha inoltre omesso di riversare nel conto dell'entrata del

bilancio della medesima l'ammontare dei compensi relativi alle suddette prestazioni extraistituzionali non autorizzate, con ciò infrangendo l'obbligo in tal senso prescritto dal sopra citato art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 ed esponendosi conseguentemente alla responsabilità erariale espressamente configurata dal successivo comma 7-*bis* della stessa norma.

2.2 La condotta illecita sopra complessivamente considerata costituisce causa diretta e immediata del danno erariale subito dal Comune di Campi Bisenzio, rappresentato dal pregiudizio patrimoniale da mancata entrata derivante dall'omesso versamento al bilancio dell'Ente dei suddetti emolumenti corrispettivi delle attività lavorative incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico.

La quantificazione del nocumento erariale complessivamente da risarcire va operata sulla base della documentazione riportata in narrativa, reperita dalla Guardia di Finanza e assunta agli atti di causa, idonea a comprovare la percezione da parte del convenuto, nell'arco temporale 2015/2019, di compensi provenienti dal datore di lavoro privato per un totale di euro 15.276,76 lordi.

2.3 Quanto all'elemento soggettivo, la ricostruzione della vicenda come sopra esposta ed accertata evidenzia una chiara e incontrovertibile connotazione dolosa delle condotte dell'odierno convenuto causative di danno erariale, in ragione della grave, consapevole e volontaria violazione di legge manifestatasi nella conclusione di plurimi contratti di lavoro con un'impresa privata, nonostante il rapporto di lavoro contemporaneamente intercorrente con una pubblica amministrazione.

E del resto è notorio e di opinione comune la vigenza del divieto del c.d. "doppio lavoro" per i lavoratori del pubblico impiego, quale appunto era il sig. Bucci Maurizio.

3. Conclusivamente, per i motivi esposti, questo Collegio ritiene che la domanda attorea meriti integrale accoglimento e che il sig. Bucci Maurizio sia pertanto tenuto a risarcire al Comune di Campi Bisenzio, quale Amministrazione lesa, il danno erariale complessivo di euro 15.276,76, Detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a far data dall'evento lesivo; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 63068 del registro di segreteria,

- dichiara la contumacia del convenuto **sig. BUCCI Maurizio**;
- accoglie la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il **sig. BUCCI Maurizio** al pagamento in favore del Comune di Campi Bisenzio (FI) della somma di **euro 15.276,76** (*quindicimiladuecentosettantasei/76*), aumentata della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a far data dall'evento lesivo; nonché

degli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

- pone a carico del soccombente **sig. BUCCI Maurizio**, le spese di giudizio liquidate in euro 226,76.= (diconsi euro duecentoventisei/76.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Leonardo Venturini

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente